



Unione Europea



Istituto Comprensiva "Telesio"



M.I.U.R.

ISTITUTO COMPRESIVO "B. TELESIO"

Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria

Codice Meccanografico: RCIC84200V - Tel.0965/685016 – Fax 0965/672118

Plessi: Scuola dell'Infanzia Modena – Ciccarello – S. Giorgio

Scuola Primaria: B.Telesio - Ciruolo

Scuola Secondaria di I grado E. Montalbetti

Sito web: www.ictelesiomontalbettirc.gov.it

Prot. n. 5640/I.2 del 28/09/2017

CIRCOLARE N. 21

Al Direttore D. S.G.A
Al personale Docente
Ai Collaboratori scolastici
Ai genitori degli alunni
I.C. TELESIO
Sito Web

OGGETTO: DIRETTIVA SU ORGANIZZAZIONE DI SISTEMA A TUTELA DEI MINORI ATTIVITA' DI VIGILANZA ALUNNI AFFIDATI ALLA SCUOLA A.S. 2017/2018

CORRESPONSABILITA' SCUOLA-FAMIGLIA

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico rientra certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad essi affidati, obbligo imposto dall'art. 2048 comma 2 del codice civile.

La vigilanza è diretta da un lato ad impedire che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, dall'altro che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi con la propria condotta.

La prevenzione di comportamenti a rischio è parte integrante del PTOF annualità scolastico 2017/18 ed ha l'obiettivo di stimolare i ragazzi all'educazione, alla tolleranza, al rispetto verso i compagni e tutto il personale della scuola, avendo cura del proprio ambiente e quindi degli spazi, delle attrezzature scolastiche proprie e comuni, delle strutture e degli arredi ecc. **E' su questo aspetto che punta la scuola per condurre i ragazzi al rispetto delle regole, fondamentali per la vita della comunità scolastica.**

E' ormai un dato recepito dalla normativa vigente che i genitori restano responsabili del comportamento dei figli quando l'illecito derivi non dalla carenza di vigilanza, ma da un deficit educativo imputabile alla famiglia (culpa in educando), ad esempio nel caso in cui il minore si rendesse responsabile di comportamenti offensivi, nonostante la predisposizione della vigilanza durante le uscite didattiche. I succitati minori che dovessero assumere e reiterare comportamenti lesivi della propria ed altrui incolumità, nonché delle altrui cose, dunque evidenziare una condotta che integra responsabilità dei soggetti esercenti la potestà genitoriale, conseguentemente inosservanti dei valori educativi posti a fondamento del regolamento d'istituto, previa valutazione del consiglio di classe, si adotterà il servizio sociale e, previo accordo con i genitori l'esclusione dalle visite guidate e viaggi di istruzione.

Stante le pesanti responsabilità che gravano sui docenti accompagnatori, sarà cura di questa istituzione, con la fondamentale collaborazione delle famiglie, educare i sopraccitati minori al perseguimento di obiettivi di cittadinanza, volti al rispetto della dignità della persona.

Ritengo comunque doveroso focalizzare l'attenzione su alcune circostanze connesse alla specifica attività nei confronti dei minori ed alle regole fondamentali ad essa correlata:

VIGILANZA

La vigilanza degli alunni deve essere assicurata durante l'ingresso nella scuola (si intende l'edificio scolastico e le aree di pertinenza), la permanenza a scuola, lo svolgimento di attività autorizzate interne ed esterne nonché durante

l'uscita dalla medesima. **L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio.** Nel caso, ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore deve prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento degli alunni ad altri. Il docente costretto ad assentarsi urgentemente dalla classe deve provvedere a farsi sostituire da altro personale o dal collaboratore scolastico di piano, per non incorrere in eventuali responsabilità.

L'obbligo di vigilanza riguarda in via preminente il personale docente; anche il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni. In particolare, il vigente CCNL 29/11/2007, alla Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL prevede che: ***“...E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti...”*** Il collaboratore è responsabile per danni subiti dagli alunni a causa di omessa vigilanza disattendendo l'affidamento di specifici compiti conferiti.

L'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento del minore fino al previsto termine delle lezioni: l'alunno dovrà essere affidato al genitore o a persona maggiorenne dallo stesso delegato.

Diversi sono i riferimenti normativi che affrontano il tema della vigilanza nei confronti degli alunni affidati alla Scuola, norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, **art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2006-09**); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è **ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).**

Per quanto attiene agli obblighi di vigilanza del personale insegnante *“una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. Il regolamento della scuola, prevede che durante l'intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose”* (cfr. sent. 404/2005, Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia)

Responsabilità dirette sono inoltre previste per il docente **dal CCNL vigente:** ... *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

Il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del piano e settore assegnato.

Il personale docente e non docente avrà cura, nel gestire l'aspetto della vigilanza, di mettere in atto le procedure che questo ufficio ha predisposto a vari livelli, a garanzia dell'efficienza del servizio. Sarà cura dei coordinatori di classe gestire le comunicazioni afferenti a questo aspetto e custodire le comunicazioni in entrata ed in uscita relative alla consegna del minore alla scuola.

La responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando previsto dall'art. 17 della C.M. del 16/04/75 che segue:

CM n.105 del 16.4.1975 Art. 17 - Vigilanza sugli alunni

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

- a) gli alunni entrano nella scuola al suono della campanella che segna l'inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario in cui è possibile l'accesso agli alunni;
- b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato;
- c) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi;
- d) la presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici);

e) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;

f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;

g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno.

Si segnala che non è consentito ai genitori accedere alle aule, salvo casi autorizzati di volta in volta dal Dirigente Scolastico.

A genitori e docenti è **vietata, inoltre, la circolazione in auto** all'interno del cortile e/o spazi di pertinenza all'edificio scolastico. Situazioni di temporanea urgenza, come caso eccezionale, saranno valutate ed autorizzate preventivamente dal Dirigente Scolastico.

INGRESSO

L'ingresso nell'edificio scolastico è previsto secondo l'orario di avvio delle lezioni, poiché solo da tale momento ha inizio la sorveglianza da parte dei docenti. Gli alunni entreranno al suono della campanella senza attendere nel cortile dove saranno vigilati dalle famiglie, evitando di correre, spintonarsi e di urlare. L'afflusso degli studenti nel momento dell'inizio delle lezioni e al termine delle stesse deve avvenire in modo ordinato e la vigilanza dei corridoi di passaggio per il raggiungimento delle aule è affidata ai collaboratori scolastici individuati per il servizio dal DSGA.

E' assicurata la vigilanza degli studenti nei minuti necessari a consentire l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi attraverso:

- un'organizzazione dell'orario che ottimizzi i tempi di spostamento degli insegnanti da una classe all'altra;
- una direttiva del DSGA che affida ai collaboratori scolastici la vigilanza dei corridoi.

I genitori, avranno cura di riprendere il proprio figlio, nel caso in cui adotti un comportamento non conforme, di vigilarlo una volta preso in consegna negli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico, per sostenere l'azione intrapresa dalla scuola. Pur all'interno delle aree di pertinenza dei locali scolastici, una volta consegnato il minore, sarà cura della famiglia/adulti dalla stessa delegati, vigilare sulla sua incolumità, preso atto del DVR pubblicato sul sito web, sorvegliando che lo stesso non raggiunga gli spazi accidentati o ritenuti ammalorati, delimitati da apposita segnaletica.

I genitori accompagneranno gli alunni all'ingresso dell'edificio, dove saranno accolti da uno o più collaboratori scolastici, che assicureranno loro ogni assistenza.

Ai collaboratori scolastici preposti al servizio è affidato il compito di far rispettare le direttive indicate.

DISCIPLINA DELL'INTERVALLO

Durante gli intervalli dovranno essere osservate le seguenti regole:

- usare i servizi posti nel proprio piano
- non spostarsi di piano

La vigilanza negli intervalli tra le lezioni è affidata congiuntamente ai docenti in servizio e ai collaboratori scolastici secondo i seguenti criteri:

- ai docenti in servizio durante l'intervallo: la vigilanza delle aule e dei corridoi.
- ai collaboratori in servizio durante l'intervallo: la sorveglianza di alcuni punti strategici (corridoi, bagni, scale di comunicazione tra piani, secondo direttive della Presidenza).

Costituisce violazione dei doveri dello studente (ex art. 3 DPR 249/98) sottrarsi alla vigilanza degli adulti e pertanto gli allontanamenti non autorizzati del singolo dalla classe e dall'insegnante sono passibili di sanzione (es. non essere in classe al cambio d'ora, andare ai servizi senza permesso, precedere la classe o attendersi durante gli spostamenti della classe, ecc.) come da regolamento d'Istituto.

L'USCITA- CONSEGNA DEI MINORI

Gli alunni verranno accompagnati all'uscita dagli insegnanti all'ora fissata per il termine delle lezioni. All'uscita da scuola il minore verrà prelevato da un genitore, o da persona delegata, invitato a sostare nelle aree destinate per essere visto dal docente che dovrà provvedere alla consegna.

Poiché i docenti non sono tenuti alla sorveglianza oltre tale limite temporale (orari termine lezioni) e spaziale (uscita), si raccomanda ai genitori la massima puntualità.

Si precisa (come da regolamento scolastico) che la scuola è responsabile dell'alunno dal suo ingresso e fino alla consegna ai genitori o loro delegati, all'interno dei locali (aule, corridoi, palestra, laboratori ecc... escluso il cortile antistante). Nel caso specifico degli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus, gli stessi devono essere consegnati all'arrivo a scuola dal personale addetto al servizio all'interno del plesso scolastico (androne), e allo stesso modo prelevati all'uscita. Lo scuolabus sosterrà al di fuori del cancello del cortile. Questa Istituzione scolastica, quindi

ha necessità di adottare soluzioni differenti in considerazione dell'età degli alunni, secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione in osservanza a quanto previsto dal quadro normativo sopra delineato, valutati i rischi dei contesti territoriali. Si coglie l'occasione per ribadire, come più volte rappresentato, che i docenti hanno l'obbligo di accompagnare gli alunni fino al limite di pertinenza della sede scolastica (fino quindi al portone d'ingresso/cancello) e ad assistere l'uscita sino alla consegna alla famiglia, o ad adulto all'uopo delegato.

A tal fine si ritiene opportuno rivedere l'attività di consegna dei minori anche a seguito di una recentissima sentenza della Cassazione n. 21593/2017, che rigettando il ricorso Miur su infortunio studente, statuisce la responsabilità della Scuola in caso di incidente ad alunno anche fuori dall'edificio scolastico. Respingendo la linea difensiva del MIUR i giudici della suprema corte hanno ribadito **che la vigilanza non si può interrompere, anche nei confronti dei minore delle scuole secondarie di I grado, fino a quando gli alunni dell'istituto non vengono presi in consegna da altri soggetti, dunque sottoposti ad altra vigilanza...**

Da quanto si evince, l'orientamento giurisprudenziale, che consolida l'attenzione massima che da anni l'istituzione riserva nell'organizzazione puntuale di questa attività, punta a tutelare i minori richiamando in causa le responsabilità degli adulti affidatari: scuola-famiglia.

Pur in presenza delle richieste dei genitori di volersi avvalere dell'uscita autonoma con circostanziate liberatorie, che di fatto come sopra evidenziato, non sollevano l'istituzione da eventuali responsabilità in caso di infortunio, al fine di tutelare l'incolumità dei nostri alunni e l'interesse del personale scolastico in caso di eventi dannosi che dovessero consumarsi nei confronti dei minori nel percorso scuola- casa, questa istituzione espletate le attività dirigenziali e valutati i potenziali rischi (contesto locale, densità traffico veicolare anche in considerazione dell'ubicazione degli edifici scolastici, assenza di supporto dei soggetti istituzionalmente preposti al controllo del territorio), non asseconderà le istanze delle famiglie.

Alla luce di quanto sin qui esplicitato, avendo data immediata evidenza su attori e responsabilità che in vari momenti e a vario titolo sono in obbligo di vigilanza, con la presente si invita il personale scolastico, ciascuno per gli ambiti di competenza, a consegnare i minori agli adulti esercenti la potestà genitoriale o, in subordine, ai soggetti individuati per delega, come da documentazione predisposta.

Tanto doverosamente si rappresenta al fine di invitare personale scolastico e famiglie, ciascuno per gli ambiti di competenza, a farsi carico di garantire che la vigilanza passi dalla scuola **direttamente** al genitore/adulto di riferimento all'uopo delegato.

Considerate le responsabilità connesse alla funzione docente e a quelle dei collaboratori scolastici, si rende

necessario che gli stessi vigilino, con particolare riferimento al personale in servizio l'ultima ora, avendo cura di comunicare abituali casi di abbandono dei minori, per il seguito di competenza di questa istituzione, attenendosi alle prescrizioni contenute nel regolamento di vigilanza, in fase di aggiornamento. E'opportuno precisare, infatti, che il citato regolamento in fase di revisione.

In ultimo, consapevole delle problematiche che tale modalità organizzativa comporta presso le famiglie degli alunni, al fine di offrire supporto all'organizzazione familiare, questa scuola offre il servizio di pre e post accoglienza.

Nel contempo, mi preme suggerire che sarebbe auspicabile che nella nostra istituzione si consolidasse la pratica della solidarietà sociale, buona prassi per generare nuove relazioni umane ed allinearsi al mutando quadro normativo nonché sostenere, con l'approccio del mutuo soccorso, le esigenze della nostra piccola comunità che, in tal senso, si confermerebbe educante.

f.to Il Dirigente

Prof.ssa Marisa G. Maisano

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93